




Ufficio del Giudice di Pace di Roma



Rg 69072/18  
S31887/19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEZ. V

Dr.ssa Maria Gabriella Conocchiella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 69072 del ruolo generale 2018, vertente

TRA

La Sig.ra P [redacted] F [redacted] elettivamente domiciliata in R [redacted] L [redacted] d [redacted]  
V [redacted] nr. [redacted] presso e nello studio dell'Avv. G [redacted] L [redacted] che la rappresenta e  
difende come da mandato in atti

C.F.: [redacted]

Parte Attrice

CONTRO

U [redacted] A [redacted] S [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore  
con sede in B [redacted] V [redacted] S [redacted] nr. [redacted] elettivamente domiciliata in Roma Via C.  
Mirabello nr. 17 presso e nello studio dell'Avv. Fulvio Zardo che unitamente agli  
Avv.ti Giobbe Zardo e Roberta Neri la rappresenta e difende come da mandato in atti;

C.F.: [redacted]

S [redacted] A [redacted] S [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in  
M [redacted] V [redacted] S [redacted] nr. [redacted];

C.F.:

Parti convenute anche contumaci

Sulle conclusioni per come trascritte in atti da aversi qui per integralmente riprodotte e trascritte e  
per come precisate all'udienza del 17.09.2019.

**RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO  
DECISIONE**

Dr.ssa Maria Gabriella Conocchiella

R.G.C. n. 69072/2018



Ufficio del Giudice di Pace di Roma

\*\*\*\*\*

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132 cpc come novellato dall'articolo 45 comma 17 della Legge nr. 69 del 18.06.2009 entrata in vigore il 04.07.2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 585 comma 2, della citata legge.

Nel merito, quanto alla domanda proposta dalla Sig.ra F. [redacted] che ha citato la U. [redacted] A. [redacted] S. [redacted] al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e lesioni per l'importo complessivo di Euro 4621,01 al netto dell'offerta corrisposta dalla C. [redacted] oggi convenuta in regime di concorsualità ex articolo 2054 c.c. di Euro 3950,00 (di cui Euro 2150,00 per danno a cose ed Euro 1800,00 per lesioni), il tutto come da documentazione in atti a causa ed in conseguenza del sinistro occorso in R. [redacted] il [redacted] ore [redacted] a.m. V. [redacted] A. [redacted] intersezione semaforizzata con V. [redacted] E. [redacted] T. [redacted] alla autovettura V. [redacted] U. [redacted] targata [redacted] che a suo dire veniva urtata sul parafrangente anteriore dal veicolo F. [redacted] targato [redacted] di proprietà della S. [redacted] A. [redacted] S. [redacted] e condotto dal Sig. P. [redacted] V. [redacted] che all'intersezione con V. [redacted] E. [redacted] T. [redacted] percorrendo V. [redacted] A. [redacted] direzione [redacted] M. [redacted] entrava in collisione con il furgone di parte convenuta che a suo dire provenendo dalla carreggiata centrale di V. [redacted] A. [redacted] non ha rispettato il segnale di proseguire diritto ed ha eseguito una manovra di svolta a destra e pertanto la tamponava causando altresì lesioni personali alla stessa.

Sul punto rileva osservare che la domanda deve ritenersi improponibile nonchè da rigettare per intero.

Invero parte attrice non ha dato alcuna prova della reale dinamica del sinistro che risulta totalmente contrastante confrontando le dichiarazioni rese dalle parti direttamente alla Autorità immediatamente intervenuta nel sinistro rispetto a quelle indicate negli atti di causa e controfirmate da rispettivi difensori.

Il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre una attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 06.10.2016 nr. 200025; Cass. VI Sezione Civile ordinanza 29.03.2018 nr. 7883).

La C. [redacted] convenuta costituitesi in giudizio ha escluso categoricamente la dinamica del sinistro per come narrata da parte attrice che è pertanto carente di prova sia in ordine alla responsabilità del sinistro sia in relazione all'entità dei danni subiti.

Nel caso di specie la domanda è generica, priva di ogni riscontro documentale nonchè di certezza sull'an e sul petitum pertanto deve essere rigettata.


Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita.

Stante la particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P. Q. M.



Ufficio del Giudice di Pace di Roma



Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra P. F. nei confronti di U. A. S. in persona del legale rappresentante pro-tempore nonchè S. A. S. in persona del legale rappresentante pro-tempore così provvede:

- a) Rigetta la domanda attrice nei sensi di cui in motivazione,
- b) spese compensate
- c) dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Roma il 17.09.2019

Il Giudice di Pace  
Maria Gabriella Conocchiella

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 25.11.19  
IL CANCELLIERE  
Alessandra Misera